

Comunicazione n. DIE/0017131 del 3-3-2014

inviata alla società...

OGGETTO: Quesiti relativi alla procedura di *impairment test* – (...omissis...)

Si fa riferimento ai quesiti inviati da codesta Società in data (...), concernenti taluni aspetti relativi alla procedura di *impairment test* approvata dal Consiglio di Amministrazione di (...) nel (...).

(...omissis..).

QUESITI

In primo luogo, codesta Società – nel premettere che «[i]l gruppo (...), in ottemperanza al [...] documento Banca d'Italia/ Consob/ISVAP [n. 4, adottato in data 3 marzo 2010], si è dotato di una procedura annuale di *impairment test* e che la stessa procedura è stata applicata anche in sede di *impairment test* al 30.06.2013» – ha domandato «se, nel caso di eventuale effettuazione infrannuale dell'*impairment test* in altra scadenza trimestrale (marzo settembre) nell'esercizio valutativo:

- debba rinviarsi l'*impairment test* al trimestre successivo per consentire una applicazione pedissequa della procedura d'*impairment test* annuale raccomandata dal citato documento Consob/ISVAP/Banca d'Italia del 3 marzo 2010 (e in particolare di quella adottata e applicata dalla Società per il bilancio dell'esercizio precedente quello di cui al periodo contabile di riferimento),
- ovvero si debba procedere ad un *impairment test* immediato effettuando quegli interventi interpretativi della procedura annuale necessari a renderla applicabile al contesto di un *impairment test* infrannuale, sempre nel rispetto degli stessi criteri e metodologie contenuti nella procedura di *impairment test* annuale».

In secondo luogo, codesta Società, considerato che la procedura annuale di *impairment* del Gruppo «prevede ai fini della stima del valore terminale "l'assunzione dei capex di lungo termine che abbia a riferimento il rapporto capex/sales stimato in mediana dagli analisti nell'anno terminale di previsione esplicita degli stessi"» ha chiesto a questa Commissione «se l'utilizzo della mediana dei capex in valore assoluto degli analisti in luogo della mediana del rapporto capex/sales, quando ne ricorrano i presupposti a seguito di un'analisi fondamentale che ne motivi le ragioni, comporti la necessità della approvazione di una nuova procedura».

CONSIDERAZIONI

Con riferimento alla tempistica dell'effettuazione dell'*impairment test* dell'avviamento, i principi contabili internazionali prevedono che, «[i]ndipendentemente dal fatto che vi siano eventuali indicazioni di riduzioni di valore, un'entità deve inoltre: (a) verificare annualmente per riduzione di valore un'attività immateriale con una vita utile indefinita [...], confrontando il suo valore contabile con il suo valore recuperabile. Questa verifica per riduzione di valore può essere fatta in qualsiasi momento durante un esercizio, a patto che avvenga nello stesso momento ogni anno [...]; (b) verificare annualmente per riduzione di valore l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale [...]» (IAS 36§10).

In ogni caso, un'«entità deve valutare a ogni data di chiusura di ciascuno esercizio se esiste una indicazione che un'attività possa aver subito una riduzione di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l'entità deve stimare il valore recuperabile dell'attività» (IAS 36§9).

Peraltro, l'espressa applicazione del principio IAS 36 interviene, oltretutto in sede di redazione del bilancio annuale, anche all'atto di predisposizione del bilancio intermedio semestrale, in virtù del richiamo contenuto nel principio IAS 34. Nel caso dei resoconti intermedi di gestione, la Società ha dichiarato che nella redazione dei medesimi non applica il principio contabile IAS 34 ma che la predisposizione delle relative informazioni economico-finanziarie avviene utilizzando criteri contabili e i principi di consolidamento *“omogenei a quelli utilizzati in sede di bilancio consolidato annuale”* ai quali viene fatto specifico rinvio.

In ragione del suddetto richiamo, nella redazione di detti resoconti risultano applicabili le disposizioni del principio IAS 36, e in particolare del sopra richiamato §9 che richiede di eseguire *l'impairment test* in presenza di *trigger event*. In tal caso, le modalità di effettuazione del *test di impairment* devono rispettare le prescrizioni dello IAS 36: in particolare, gli amministratori devono verificare che le ipotesi utilizzate siano basate su presupposti ragionevoli e dimostrabili in grado di rappresentare la migliore stima effettuabile da parte della direzione aziendale.

Sul punto si evidenzia che rientra nella sfera di responsabilità degli amministratori ogni valutazione in ordine all'idoneità della procedura già approvata dalla Società a garantire il rispetto delle prescrizioni dettate dai principi contabili internazionali, ovvero all'opportunità che la stessa necessiti di eventuali adattamenti.

Con riferimento al contenuto del Documento congiunto n. 4, richiamato da codesta Società, si sottolinea in premessa come lo stesso non ha inteso introdurre obblighi ulteriori rispetto ai precetti contenuti nei principi contabili internazionali, *«bensì richiama[re] tutti i partecipanti al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi di riferimento nella loro interezza»*.

Avuto riguardo alla tematica oggetto dei quesiti, l'obiettivo di tale documento era quello richiamare l'attenzione degli amministratori sulla necessità di approvare la procedura di *impairment* *«in via autonoma e anticipata rispetto al momento dell'approvazione delle relazioni finanziarie»*.

Nel Documento in parola si era ravvisata la necessità che, *«soprattutto in assenza di idonei piani aziendali, [...] la rispondenza della procedura di impairment test alle prescrizioni dello IAS 36 form[asse] oggetto di formale e consapevole approvazione da parte dell'organo di amministrazione, responsabile della redazione dei bilanci della società»*.

In merito alla determinazione dei *capex* da utilizzare nella determinazione del valore terminale, codesta Società ha domandato *«se l'utilizzo della mediana dei capex in valore assoluto degli analisti in luogo della mediana del rapporto capex/sales, quando ne ricorrano i presupposti a seguito di un'analisi fondamentale che ne motivi le ragioni, comporti la necessità della approvazione di una nuova procedura»*.

Ciò in quanto, a parere di codesta medesima Società – nelle attuali condizioni del settore (...) e al fine di addivenire ad esiti del *test* maggiormente coerenti con i valori che il mercato esprime – appare opportuno utilizzare il valore assoluto dei *capex* espressi dagli analisti piuttosto che il rapporto *capex/sales*, come previsto dalla procedura approvata nel (...).

Al riguardo, fermo restando che le valutazioni di questa Commissione verranno effettuate solo a seguito di un esame completo della procedura di *impairment test* che sarà applicata in sede di redazione del bilancio chiuso al 31.12.2013, si rammenta che il principio IAS 36 richiede l'utilizzo di *«flussi finanziari basati su presupposti ragionevoli e dimostrabili in grado di rappresentare la*

migliore stima effettuabile da parte della direzione aziendale» (§33, lett. a) e rivenienti dal «più recente budget/previsione approvato dalla direzione aziendale [...]» (§33, lett. b).

Il § 34 del principio contabile in esame prevede, inoltre, che spetta alla direzione aziendale (i) valutare «*la ragionevolezza delle ipotesi su cui le presenti proiezioni di flussi finanziari si basano esaminando le cause delle differenze tra le proiezioni dei flussi finanziari passati e i flussi finanziari presenti*» nonché (ii) «*assicurare che le ipotesi su cui si basano le attuali proiezioni di flussi finanziari siano coerenti con i risultati effettivi passati [...]*».

Il § 38 statuisce, infine, che «*[n]el fare uso di informazioni contenute in budget/previsioni, l'entità valuta se l'informazione si basa su presupposti ragionevoli e dimostrabili ed esprime la migliore stima effettuata dalla direzione aziendale sull'insieme delle condizioni economiche che esisteranno per la restante vita utile dell'attività*».

E' pertanto responsabilità degli amministratori valutare se la procedura nonché gli assunti utilizzati ai fini dello svolgimento del *test di impairment*, tra i quali rientra il tasso di investimento, siano tali da garantire il pieno rispetto delle norme dettate dallo IAS 36, sopra richiamate.

Si ribadisce, infine, la necessità che gli Amministratori siano tempestivamente e adeguatamente informati in merito a detti processi valutativi e alle eventuali modifiche da apportare ai medesimi, così da poter svolgere in maniera consapevole il relativo processo decisionale disponendo del migliore e più esaustivo quadro informativo possibile, come già indicato nel citato Documento congiunto n. 4.

(...omissis...)

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas